



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **134** del 30/07/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23/06/11 n.118-Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso Tribunale Ordinario di BARI , iscritto al n. 9999/2009 R.G., conclusosi con sentenza n. 1393 del 28/03/2019 notificata alla Regione Puglia con formula esecutiva il 29/04/2019
D'Orsi Vincenzo Carlo - Tenace Anna Rachela c/ Regione Puglia

—

SEZIONE SUPPLETIVA LEGISLATIVA DELLA C.A. - ATN
IL RIFERIMENTO ALL'ART. 73 DEL D.LGS. 118/2011 È DA INTENDERSI
TESO VICINE A QUELLO DELLA NOVELLA APPROVATA CON D.LGS.

RELAZIONE

L.A. 1.0.
(Dott. U. AMBRUSCI)
V. AG.



SDL/CST/2019/005

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Bari in un giudizio promosso dal Sig. D'Orsi Vincenzo Carlo e la Sig.ra Tenace Anna Rachela nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con ricorso depositato in data 18/09/2009, il sig. D'Orsi Vincenzo Carlo e la Sig.ra Tenace Anna Rachela, rappresentati e difesi dall'Avv. Umbero Pirro di San Severo (Fg), nel giudizio RG. 9999/2009 innanzi al Tribunale di Bari, chiedevano previa suspensiva, l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 115 del 26/05/2005 con la quale il Dirigente del Settore Ispettorato Provinciale Agricoltura – Alimentazione ed Istituto di Incremento Ippico di Foggia, dispose la revoca del premio di Primo Insediamento, concesso con il POP/Puglia 1994/1999 Misura 4.4.1 e l'annullamento della successiva Determina Dirigenziale n. 427 del 12/03/2009 del Servizio Agricoltura di Bari – Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, la quale confermando quanto disposto dalla precedente determina Dirigenziale 115/2005, dispose il recupero della somma di € 20.524,50 maggiorata di interessi e spese legali;

Il Tribunale Ordinario di Bari, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, Dott. Alessandro Carra, con sentenza n. 1393 del 28/3/2019 notificata alla Regione Puglia il 29/04/2019, ha accolto il ricorso del sig. D'Orsi Vincenzo Carlo e la Sig.ra Tenace Anna Rachela e per l'effetto ha dichiarato

l'infondatezza e l'inefficacia della pretesa restitutoria maggiorata di interessi e spese legali fatta valere dalla Determina Dirigenziale n. 115 del 26/05/2005 del Dirigente del Settore Ispettorato Provinciale Agricoltura – Alimentazione ed Istituto di Incremento Ippico di Foggia e dalla successiva Determina Dirigenziale n. 427 del 12/03/2009 del Servizio Agricoltura di Bari – Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione che entrambe disposero il recupero della somma di € 20.524,50,

Inoltre, Il Tribunale Ordinario di Bari, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, Dott. Alessandro Carra, con sentenza n. 1393 del 28/3/2019 accerta e dichiara conseguentemente il diritto dei ricorrenti il sig. D'Orsi Vincenzo Carlo e la Sig.ra Tenace Anna Rachela di trattenerne le somme già correttamente introitate a titolo di premio di Primo Insediamento . Inoltre ha condannato, secondo soccombenza, questa Amministrazione Regionale alla refusione delle spese del procedimento di complessivi € 5.035,38, di cui € 4.835,00 per compensi professionali al difensore costituito ed € 200,38 per esborsi documentati, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% IVA e CNPA come per legge, disponendo che il predetto importo venga versato direttamente al procuratore dei ricorrenti a norma dell'art. 93 c.p.c. in quanto dichiaratosi antistatario.

l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota AOO 024 prot. 4186 del 02/04/2019 , pervenuta alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia il 04/04/2019 prot. 20038, non ravvisando margini di impugnabilità della sentenza di che trattasi, invitava l'Ente in indirizzo a voler provvedere al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza a favore dell'Avv. Umberto Pirro, dichiaratosi antistatario, al fine di evitare azioni esecutive con aggravii di spesa.


Con nota , acquisita agli atti al prot. n. 25880 in data 06/05/2019 (allegato), l'Avv. Umberto Pirro, ha inoltrato conteggio dei compensi dovuti come da dispositivo (allegato), per un importo complessivo di €. 5.985,04 oneri inclusi.

Pertanto, per quanto sopra riportato, non resta che procedere con la liquidazione delle spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dell' Avv. Umberto Pirro, si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dr. MICHELE EMILIANO)



Legge Regionale _____ 2019, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale Ordinario di Bari 1393/2019.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 1393 del 28/03/2019, notificata alla Regione Puglia in data 29/4/2019, dell'importo complessivo di € 5.985,04 oneri inclusi =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa, derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" €. = 5.985,04 oneri inclusi